

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1146)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTI CAPORASO Elena, MINNOCCI, BERMANI
e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1970

Miglioramenti economici e normativi dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa e la parte economica del fondo pensioni per i dipendenti dall'Enel e dalle Aziende elettriche private, istituito con legge del 1956 per pensioni decorrenti dal 1949 e gestito dall'INPS, non hanno più subito modificazioni da oltre 7 anni. Nel frattempo il costo della vita è giunto a livelli elevati e gli altri trattamenti pensionistici, dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai vari fondi gestiti dallo Stato o da altri Enti, sono stati migliorati nei livelli economici ed adeguati alle realtà oggettive odierne. Il presente disegno di legge accoglie sostanzialmente le richieste della categoria perequandone il trattamento ai miglioramenti testè rammentati. Con esso si prevede infatti:

adeguamento delle pensioni a seconda della data di cessazione dal servizio, sulla base di quanto stabilito dalla legge 13 luglio 1967, n. 583, per il fondo telefonici e dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria;

inclusione nella retribuzione soggetta a contributo, degli assegni di merito, della 13^a mensilità e di tutte le altre gratifiche e indennità a carattere ricorrente mensile o annuale.

Tale principio è stato già riconosciuto con legge 13 luglio 1967, n. 583, per il fondo di previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

istituzione della scala mobile, come già ammesso per i trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e per il fondo pensioni telefonici, in base alla legge 13 luglio 1967, n. 583;

elevazione degli attuali minimi a lire 520.000 annue per le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e a lire 390.000 annue per le pensioni indirette e di reversibilità;

riconoscimento del diritto a pensione a qualsiasi età con 35 anni di anzianità contributiva, oppure a 60 anni con almeno 20 anni di anzianità contributiva, come ammesso dalla citata legge 30 aprile 1969, numero 153;

istituzione del minimo di un anno di contribuzione per il diritto all'indennità una volta tanto, come previsto per ogni forma di trattamento pensionistico, a carico dello Stato e di Enti pubblici;

riconoscimento ai fini contributivi e, conseguentemente, pensionistici del periodo di servizio militare e del corso legale di laurea, nonchè dei corsi di addestramento professionale;

valutazione dei periodi di malattia e di puerperio e disciplina del periodo di servizio non retribuito;

revisione dell'età pensionabile delle donne, portata a 55 anni;

maggiorazione della pensione per la vedova, per i figli e per i genitori nella stessa misura prevista per il fondo telefonici e cioè: 60 per cento al coniuge;

20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;

60 per cento al figlio solo;

minimo del 50 per cento garantito per il superstite;

riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia da parte della donna al raggiungimento del 60° anno di età, dopo almeno 15 anni di anzianità contributiva;

riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, senza alcuna riduzione della pensione stessa, al lavoratore il quale cessi dal servizio al compimento del 35° anno di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età;

maggiorazione della pensione in misura pari a quella degli assegni familiari in vigore nel settore industria, ivi compreso il coniuge a carico del pensionato. Detta maggiorazione dovrà essere corrisposta per 12 mesi nell'anno;

determinazione della pensione di invalidità non dipendente da causa di servizio in misura non inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile;

aumento del limite di età per il diritto alla maggiorazione della pensione in favore dei figli studenti (da 18 a 21 anni) e universitari (da 21 a 26 anni);

riconoscimento dell'invalidità e della morte dipendenti da causa di servizio quando risulti in rapporto causale diretto con le finalità di servizio, anzichè come « causa unica diretta e immediata » (vedi legge 21 luglio 1965, n. 603, articolo 12);

commisurazione all'80 per cento della retribuzione pensionabile, della misura della pensione di invalidità per causa di servizio di grado pari o inferiore al 90 per cento, indipendentemente dall'anzianità contributiva;

riconoscimento del diritto a pensione, senza alcuna riduzione della pensione stessa, all'iscritto con almeno 20 anni di anzianità contributiva, il quale cessi dal servizio prima del compimento del 65° anno di età, se uomo, e del 60°, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° e del 55° anno di età;

riconoscimento obbligatorio dei periodi coperti da assicurazione generale INPS e trasferimento al Fondo dei contributi base e dei periodi riconosciuti;

riconoscimento del diritto a pensione ai genitori, ai fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto;

ristrutturazione del Comitato di gestione del Fondo.

Come si può facilmente notare, le riforme della normativa sono conformi a tutte le variazioni intervenute in questi ultimi anni nei trattamenti pensionistici, soprattutto con la legge n. 153 del 30 aprile 1969, concernente la reversione dei trattamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda i miglioramenti delle pensioni, l'istituzione della scala mobile e la parificazione agli assegni familiari delle quote di maggiorazione per le persone a carico dell'iscritto, il disegno si rifà sia alla legge 13 luglio 1967, n. 583, concernente i miglioramenti del trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi telefonici, con la quale le maggiorazioni per le pensioni vengono portate sino al 60 per cento, sia alla succitata legge n. 153 per le pensioni INPS.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere, si chiarisce subito che può avvenire sen-

za preoccupazioni di sorta, sulla base dei seguenti dati:

1) dal rendiconto ufficiale della gestione del Fondo per i 4 anni compresi tra il 1965-dicembre 1968:

a) Fondo della riserva legale:

al 31 dicembre 1965, lire 34.444.816.744;
al 31 dicembre 1966, lire 38.451.815.550;
al 31 dicembre 1967, lire 49.111.355.930;
al 31 dicembre 1968, lire 54.684.178.250;

b) Avanzo di gestione:

al 31 dicembre 1965, lire 44.397.925.899;
al 31 dicembre 1966, lire 51.642.326.475;
al 31 dicembre 1967, lire 61.472.494.522;
al 31 dicembre 1968, lire 70.017.646.417.

In sostanza, alla fine del 1968 si è registrato un ingente attivo di ben 126 miliardi circa (lire 54.684.178.250 di riserva legale + lire 70.017.646.417 di avanzo gestione = lire 125.860.464.317);

c) il rendiconto dell'esercizio 1968 è stato il seguente:

entrate	46.876.682.568.
uscite	32.758.708.353;
	<hr/>
eccedenza	<u>14.117.974.215.</u>

Per il bilancio dell'esercizio 1969 si prevede un maggiore avanzo;

2) le pensioni esistenti alla fine 1968 sono risultate le seguenti:

vecchiaia, 11.051 per lire 19.904.594.617/
media annua 1.535.051;

invalidità, 2.206 per lire 2.988.051.730/
media annua 1.327.642;

superstiti, 6.153 per lire 4.465.611.416/
media annua 705.857;

totale n. 19.410 pensioni per lire 27 miliardi 358.257.763/media annua 1.408.659;

3) le previsioni di spesa per i miglioramenti previsti nel presente disegno di legge si aggirano per gli arretrati su circa 12 miliardi e per una maggiore uscita annua su circa 5 miliardi. Di conseguenza, l'onere arretrato di circa 12 miliardi può essere affrontato con gli avanzi di gestione, che, come già

detto, ammontavano al 1968 a lire 70 miliardi, mentre l'aumento annuo delle uscite sarà coperto innanzitutto dal costante maggiore importo delle entrate rispetto alle uscite (nel solo anno 1968, come già detto, si è registrata un'eccedenza di 14 miliardi rispetto alle uscite), ma anche dall'incremento delle entrate, conseguenti all'assoggettamento a ritenute stabilito dal presente disegno di legge di varie voci della retribuzione, finora escluse, nonché all'aumento progressivo dei contributi stabiliti dalla legge n. 293 del 31 marzo 1956, di cui si riporta il testo:

« I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

per il periodo 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;

per il periodo 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;

per il periodo 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;

per il periodo 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;

per il periodo 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;

per il periodo 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;

per gli anni successivi, 19 per cento;

b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1949 ».

« Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende ».

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge riconosciamo ad una benemerita categoria di lavoratori quanto ad altri, alla maggioranza degli altri, è stato attribuito in anni recenti. Una finalità perequativa così evidente, perseguibile per di più senza oneri aggiuntivi, incontrerà — ne siamo certi — il sollecito consenso del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Miglioramenti delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni a carico del Fondo di previdenza e in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate nelle misure appresso indicate:

a) 25 per cento di aumento globale per le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 e il 1° luglio 1956 e comprensive dei miglioramenti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, numero 144, e delle rivalutazioni del 71 per cento conseguenti all'applicazione degli aumenti disposti con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, legge 3 febbraio 1963, n. 53, decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963 e decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1964;

b) 15 per cento di aumento globale, per le pensioni riferite a cessazioni dal servizio comprese tra il 2 luglio 1956 ed il 31 dicembre 1968;

c) 10 per cento di aumento globale per le pensioni riferite a cessazioni dal servizio avvenute in data posteriore al 31 dicembre 1968.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 si applicano gli aumenti e le percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione, di cui agli articoli seguenti. Le misure intermedie della percentuale prevista sono indicate nella tabella A annessa alla presente legge, fatta eccezione per i casi diversamente disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(Retribuzione soggetta a contributo)

L'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è così modificato:

« La retribuzione mensile soggetta a contributo è costituita:

- a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui appartiene l'iscritto;
- b) dagli aumenti per anzianità;
- c) dagli assegni di merito e *ad personam*;
- d) dall'indennità di contingenza;
- e) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;
- f) dalla 13^a mensilità o gratifica natalizia;
- g) dalle gratifiche annuali e dai premi di produzione;
- h) dai compensi spettanti alle varie categorie dipendenti per le ore eccedenti le 40 settimanali;
- i) dal valore dell'alloggio gratuito;
- l) da tutte le altre indennità a carattere ricorrente o periodiche, compresi i conguagli di retribuzione dovuti per effetto di norme di legge o di contratto aventi valore retroattivo.

Detta retribuzione mensile è soggetta a contributo e ad essa sono ragguagliate le prestazioni del Fondo ».

Art. 3.

*(Modifiche alle norme
per i familiari a carico)*

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituita dalla seguente:

« *b*) ad una pensione per anzianità, dopo almeno 20 anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto 60 anni di età, se uomo, e 55 anni di età, se donna, oppure, indipendentemente dall'età, quando l'iscritto abbia raggiunto 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate ».

La lettera *d*) del primo comma dello stesso articolo della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituita dalla seguente:

« *d*) ad una indennità una volta tanto quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione e abbia almeno 1 anno di contribuzione al Fondo ».

Art. 4.

(Misura delle pensioni)

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, modificato dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata raggugiando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico del Fondo spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.

Per quanto riguarda le norme sulla concessione degli assegni familiari, sono estese le modifiche di cui agli articoli 43, 44 e 45 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Nel caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 80 per cento della retribuzione, in caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione, in caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

In caso di invalidità non dipendente da causa di servizio, la misura minima della pensione non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione.

Tutte le pensioni di invalidità in godimento saranno rivalutate secondo le percentuali sopra indicate, a decorrere dal 1° gen-

naio 1969. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscritto con almeno 20 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo, e del 60°, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° e del 55° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità, con le sole riduzioni per l'anzianità contributiva.

Nessuna riduzione nè per l'età nè per la anzianità contributiva si applica nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 55°, se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto, uomo o donna, che cessi dal servizio con almeno 35 anni di contribuzione, ha diritto alla liquidazione della pensione, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° e il 55° anno di età. I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico e da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Hanno diritto all'anticipata concessione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, gli iscritti al Fondo, nei cui confronti si verificano le seguenti condizioni:

possano far valere nei confronti del Fondo un'anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni;

abbiano compiuto il 55° anno di età;

siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo.

Il trattamento pensionistico per i lavoratori, di cui sopra, sarà determinato in base all'anzianità contributiva, maggiorata di un

periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di età dell'iscritto con un massimo di 35 anni ».

Art. 5.

*(Riconoscimento dei
periodi di contribuzione INPS)*

L'iscritto può richiedere al Fondo il riconoscimento dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, che abbiano dato diritto alla liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa, nonchè il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, mediante acceditamento al medesimo, dei contributi base ed integrativi, riferentisi a detti periodi. Il Fondo recupererà, di conseguenza, in base alle norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, numero 293, i ratei di pensione che l'iscritto abbia percepito dall'assicurazione generale obbligatoria nonchè l'indennità *una tantum* — maggiorata dagli interessi legali — percepita dall'iscritto, ai sensi dell'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Art. 6.

(Invalidità e morte per causa di servizio)

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è così modificato:

« L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con le finalità di servizio ».

Art. 7.

*(Prestazioni ai superstiti:
condizioni per il diritto a pensione).*

L'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte di iscritto o di titolare di pensione a carico del Fondo, la pensione

spetta alla vedova oppure al vedovo di donna iscritta purchè inabile permanentemente e a suo carico, e ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di età inferiore al 18° anno o di età superiore se permanentemente inabili al lavoro e rispettivamente fino al 21° anno di età ove frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, purchè conviventi e a carico dell'iscritto.

Sono ad essi equiparati i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto.

Sono escluse dal diritto a pensione le figlie maritate, anche se di età inferiore ai 18 anni.

Non ha diritto alla pensione la vedova solo nei casi in cui sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa.

In mancanza dei superstiti di cui ai commi precedenti, la pensione spetta:

a) alle orfane nubili o vedove ultraquarantenni purchè nullatenenti;

b) ai genitori, purchè inabili permanentemente a qualsiasi lavoro conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato.

Il requisito dell'inabilità permanente a qualsiasi lavoro proficuo è considerato sussistente, nei casi in cui è richiesto, quando i superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, abbiano superato i 65 anni di età ».

Art. 8.

(Prestazioni ai superstiti: misure).

A modifica dell'articolo 20 della legge 31 marzo 1956, n. 293, la pensione spettante ai superstiti indicati nell'articolo 5 della presente legge è stabilita nelle seguenti aliquote:

- 1) al coniuge solo, il 60 per cento;
- 2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

- 1) un figlio, il 60 per cento;
- 2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, od un collaterale solo, il 50 per cento; per ogni altro collaterale il 15 per cento.

In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente inferiore alla metà nè superiore all'intero ammontare della pensione diretta.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio. Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.

Art. 9.

(Minimi di pensione).

A modifica dell'articolo 7 della legge del 3 febbraio 1963, n. 53, le pensioni dirette di invalidità o di anzianità non possono in ogni caso essere di ammontare inferiore a lire 520.000 annue, o comunque ai minimi previsti per le corrispondenti pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le pensioni ai superstiti non possono essere di ammontare inferiore a lire 320.000 annue, e comunque inferiori ai minimi previsti per le corrispondenti pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 10.

(Scala mobile).

Gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al

netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro come previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il Comitato, gestore del Fondo, applicherà sulle pensioni in godimento le percentuali di aumento con deliberazione, da sottoporre alla ratifica del Ministero del tesoro.

Art. 11.

(Riscatto del servizio militare).

I periodi di servizio militare e quelli equiparati, di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 12.

(Riscatto del corso legale di laurea, dei corsi professionali di addestramento, dei periodi di contratti d'opera con l'Enel o imprese allo stesso Ente trasferite)

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione prima della entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà a domanda di chiedere il riscatto entro due anni.

Per i nuovi iscritti il riscatto del periodo legale di laurea deve essere richiesto entro il primo quinquennio di iscrizione. Sono anche riscattabili per tutti coloro che hanno

iniziato la contribuzione e comunque prima della cessazione dal servizio:

a) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che sono state trasferite o assorbite da tale Ente o che lo saranno in avvenire;

b) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di contratto d'opera stipulato con l'Enel o con imprese trasferite o assorbite da tale Ente.

Le misure delle somme da versare per i riscatti, di cui ai commi precedenti, saranno determinati dal Comitato di gestione del Fondo e approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

(Regolarizzazione contributiva delle assenze)

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati alla intera retribuzione mensile, che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

Le assenze per motivi di salute, puerperio, ovvero in disponibilità sono calcolate per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi senza assegni per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono calcolati.

La facoltà di continuazione di iscrizione al Fondo è ammessa nei riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali, fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

Il contributo minimo di iscrizione dovuto al Fondo deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale riferita all'anno di collocamento in aspettativa per motivi sindacali.

L'iscritto che si trova già nelle condizioni predette può riscattare il periodo non assistito da iscrizione, trascorso nella suddet-

ta posizione di aspettativa, usufruendo della riduzione di un terzo del relativo contributo.

In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione, l'iscritto al Fondo entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione può chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

È in facoltà dell'Azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo.

In tal caso l'Azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato.

Art. 14.

(Composizione del Comitato di gestione del Fondo)

L'articolo 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293 è così modificato:

« Il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) il direttore generale della previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) cinque rappresentanti delle aziende elettriche private e cinque rappresentanti degli iscritti designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) due rappresentanti dei pensionati, designati dalle organizzazioni di categoria maggioritarie;

f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece, da chi è designato a sostituirlo a norma delle vigenti disposizioni. I membri del Comitato, di cui alle lettere c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica 4 anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio ».

Art. 15.

(Estensione delle norme della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di assicurazione generale obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle norme in materia di trattamento pensionistico, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in quanto applicabili.

Art. 16.

(Copertura degli oneri)

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per la parte attinente gli arretrati con gli avanzi di gestione del Fondo e per i miglioramenti annui delle pensioni con l'aumento progressivo dei contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, stabilito dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1969 A DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE

Anzianità contributiva	Percentuale (1)
0	—
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20
11	22
12	24
13	26
14	28
15	30
16	32
17	34
18	36
19	38
20	40
21	42
22	44
23	46
24	48
25	50
26	52
27	54
28	56
29	58
30	60
31	62
32	64
33	66
34	68
35	70
36	72
37	74
38	76
39	78
40 ed oltre	80

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.